



# COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA

CAP 32030 PROVINCIA DI BELLUNO C.F. 00185930252  
P.zza Tiziano Vecellio, 19 – 32030 SEREN DEL GRAPPA  
TEL 0439 394301 FAX 0439 394147  
e-mail: [tecnico.seren@feltrino.bl.it](mailto:tecnico.seren@feltrino.bl.it)  
pec: [seren.bl@cert.ip-veneto.net](mailto:seren.bl@cert.ip-veneto.net)

## CAPITOLATO TECNICO

Allegato al progetto di taglio del bosco sito in località “Val dei Pez” del Comune di Seren del Grappa (BL)  
Particella forestale A019/1 del Piano di Riassetto forestale comunale.

(Approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione esecutiva n. 69 del 14 gennaio 1997; adattato sulle  
linee guida emanate con provvedimento Commissariale (OCDPC n. 558/2018) n. 40192 del 30/01/2019).

**Piano di Riassetto Forestale dei beni silvo-pastorali** del Comune di Seren del Grappa

**Periodo di validità:** 2018-2029

**In Comune di:** Seren del Grappa (BL).

**Particella forestale n.** A019/1.

**Località:** Val dei Pez.

**Denominazione Lotto:** Val dei Pez

Massa presunta aleatoria

mc **892,22 + 55,51**

**Valore di stima**

**€ 57.816,00**

**CUP e CIG** da definire.

Feltre (BL), lì 03/11/2025

**TECNICO COMPILATORE**  
dott. for. Giovanni Carazzai



## **CAPITOLATO TECNICO**

Per la vendita di piante in piedi di conifera (quasi esclusivamente di abete rosso) presenti sulla proprietà assestata del Comune di Seren del Grappa in località "Val dei Pez", al prezzo di macchiatico base di € 72 al mc, di stimati mc. 803,00 (al netto dello sconto corteccia del 10% su 892,22 mc lordi) e di 55,51 mc di individui bostricati e/o schianti da destinare al processo di cippatura, derivanti da piante radicate nella particella forestale n. A019/1 del Piano di Riassetto Forestale del Comune di Seren del Grappa (che saranno invece ceduti a titolo gratuito).

Non sono previsti lavori di movimento terra ed edilizi in genere e quindi i lavori in oggetto sono esclusivamente di natura forestale e, di fatto, non rientranti nella definizione di cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X del D.Lgs. 81/08. Perciò, detti lavori forestali non rientrano nella disciplina della Patente a crediti definita dal D.L. n. 19/2024 (art. 27 D.Lgs. n. 81/08).

### **A) OGGETTO DELLA VENDITA**

Art. 1) - Le aree boscate oggetto di intervento si caratterizzano per:

Superficie di intervento complessiva: 21,44 ha;

Tipologia di piante da asportare: abete rosso, oltre a 2 larici e 16 abeti bianchi;

Modalità di vendita: allestito su strada;

Tipologia di esbosco: gru a cavo (teleferica) e trattore dotato di verricello forestale.

Art. 2) - La specie, quantità e valore delle piante di cui il **Comune di Seren del Grappa** esperisce dalla vendita, appartengono alla specie dell'abete rosso (oltre a 2 larici e 16 abeti bianchi), come riportato nel prospetto che segue:

<b>Specie legnosa</b>	<b>N° piante</b>	<b>Assortimenti ritraibili</b>	<b>Valore di stima aleatorio (mc)</b>	<b>Prezzo di macchiatico (€/mc)</b>	<b>Valore presunto (€)</b>
Abete rosso	342	Assortimento unico	892,22 mc lordo		
Abete bianco	16				
Larice	2		Sconto corteccia 10%= 803,00 mc	72,00	57.816,00
Abete rosso Abete bianco	-	Biomassa a uso energetico	55,51	negativo	0,00
<b>Totale</b>	<b>360</b>		<b>803,00 mc netti</b>	<b>72,00</b>	<b>57.816,00</b>

Art. 3) - La vendita delle piante **MARTELLATE** avviene a tutto rischio, vantaggio o danno dell'aggiudicatario. A proprie spese e cura egli provvederà a eseguire il taglio, l'allestimento, l'esbosco ed il trasporto del legname, nonché tutti gli eventuali lavori che si rendessero necessari a tal fine, senza che per ciò egli possa pretendere indennità o compensi di sorta (compresa la richiesta e la realizzazione di eventuali linee di esbosco aeree, la modifica o la realizzazione di viabilità di cantiere, ecc..).

Art. 4) - **La vendita del legname di cui all'art. 2** viene eseguita per la quantità presunta, secondo quanto previsto nel precedente art. 1, salva la misurazione definitiva che avverrà ai sensi del presente Capitolato. L'aggiudicatario dovrà accettare la quantità di legname risultante dalla misurazione senza sollevare eccezioni per eventuali aumenti o riduzioni in confronto ai dati d'appalto, a condizione che l'aumento o il difetto non superi il 20%. In tale ipotesi egli potrà rispettivamente rinunciare alla quantità eccedente oppure chiedere un assegno suppletivo a conguaglio dell'intero quantitativo risultante in difetto. Le piante sono contrassegnate alla base con apposita specchiatura alla radice o al colletto, sulla quale è stato impresso il con un

martello forestale regolarmente iscritto al “Registro dei martelli forestali della regione Veneto” il sigillo “AF BL 149 CG”.

## **B) CONSEGNA DEL BOSCO**

Art. 5) - L'aggiudicatario (e/o il responsabile dei lavori nel caso di utilizzazioni in economia o a cottimo di lavorazione) dovrà inoltrare domanda di consegna, in carta legale, citando gli estremi di iscrizione all'Albo delle imprese forestali della regione del Veneto di cui alla D.G.R. 755/21 all'Ente proprietario.

La consegna, effettuata dal tecnico forestale direttore delle operazioni di taglio alla presenza del rappresentante del Comune di Seren del Grappa in qualità di venditore, dell'aggiudicatario e/o dell'impresa che materialmente esegue i lavori, potrà aver luogo:

a) normalmente in sito: nel qual caso il tecnico incaricato della consegna indicherà all'impresa esecutrice dei lavori l'area di intervento, gli accorgimenti tecnici da osservare in fase di esecuzione dell'utilizzazione, l'eventuale divieto dell'uso di mezzi cingolati in bosco, le vie di trasporto e strascico ed i luoghi di deposito del legname, nonché la prescrizione, in particolari condizioni, della scortecciatura sul letto di caduta, le modalità dell'eventuale accatastamento della ramaglia e di ogni altra indicazione utile ad una corretta esecuzione dei lavori. In questa fase l'aggiudicatario e/o il rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori potrà segnalare la presenza di ceppi recisi o indizi di danni anteriormente commessi anche alla viabilità necessaria all'utilizzazione del lotto;

b) eccezionalmente in via fiduciaria: in tal caso il richiedente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa d'indennizzo per eventuali mancanze di piante assegnate e si assume la responsabilità di qualsiasi danno esistente.

c) Il Comune di Seren del Grappa è tenuto ad esibire in questa fase la dichiarazione dell'avvenuto accantonamento delle somme di cui agli articoli 28 e 32 del presente Capitolato. La ditta forestale che materialmente effettuerà le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco del lotto, dovrà essere provvista del Patentino di idoneità tecnica, comprovante la propria capacità tecnica e direttiva nella esecuzione delle utilizzazioni boschive, oltre che l'iscrizione all'Albo Regionale delle imprese forestali (DGR n. 755 del 15 giugno 2021, pubblicata sul BUR n. 80 del 18 giugno 2021) o l'iscrizione in albi di altre Provincie / Regioni purché riconosciuta dalla Regione del Veneto e fornire copia valida del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Di quanto sopra verrà redatto apposito verbale da parte del direttore delle operazioni di taglio.

Art. 6) - Non si potrà dare inizio ai lavori prima della consegna, pena l'immediata sospensione degli stessi ed il pagamento di una penale di € **500,00 (€€)**. Il verbale di consegna, redatto da tecnico forestale qualificato, dovrà essere controfirmato dalle parti in causa.

Art. 7) - L'aggiudicatario (e/o la ditta esecutrice dei lavori) è responsabile, a partire dal giorno della consegna sino a quello del collaudo dei danni commessi nel bosco.

Art. 8) - L'aggiudicatario (e/o la ditta esecutrice dei lavori) dovrà dare preavviso al Comune di **Seren del Grappa e all'UOF Est di Belluno** della data di inizio lavori (tramite PEC). Dopo la firma del verbale di consegna l'aggiudicatario non è garantito della proprietà del legname in quanto allo stesso corre l'obbligo della custodia, poiché con l'atto in parola, viene trasferito il possesso conservativo della zona dell'utilizzazione, fatto salvo il verificarsi di eventi di forza maggiore.

Art. 9) - L'utilizzazione dovrà riguardare tutti gli alberi martellati, di cui al presente capitolato. I tronchi dovranno essere allestiti ed esboscati fino al diametro minimo di cm 20, ivi compreso il materiale di scarto destinabile a biomassa.

## **C) ESECUZIONE DELL'UTILIZZAZIONE**

Art. 10) - Nei giorni di forte vento dovrà sospendersi l'abbattimento delle piante. Nel corso dell'utilizzazione del legname aggiudicatario e/o la Ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per arrecare il minor danno possibile al bosco e alle infrastrutture varie, seguendo le indicazioni a tal fine fornite dal direttore delle operazioni di taglio.

- Art. 11) - È proibito all'aggiudicatario (e/o la ditta esecutrice dei lavori) effettuare il taglio di qualsiasi pianta non rientrante nelle tipologie di cui all'art. 2, anche se bostricata ma non univocamente indicata al taglio dal Direttore dei Lavori, sotto penalità delle leggi forestali in vigore. In caso di urgenza la Direzione Lavori è autorizzata ad assegnare direttamente, su richiesta della Ditta Interessata, le piante che risultassero necessarie ai fini della lavorazione, dandone comunicazione all'U.O. Forestale Direzione di Belluno ed all'Ente venditore.
- Art. 12) - È vietato introdurre nella tagliata, nel piazzale di deposito e nelle zone limitrofe, legname proveniente da altro luogo.
- Art. 13) - L'aggiudicatario è obbligato a tenere i passaggi e la viabilità interessata (incluse le vie di esbosco) sgombri, in modo da potervi sempre e dovunque transitare liberamente. In difetto od effettuando non a regola d'arte quanto sopra prescritto, tali interventi, nonché quelli indispensabili per il ripristino dello stato dei luoghi, potranno essere realizzati d'ufficio, da parte dell'Ente venditore con spese a carico dell'aggiudicatario, rivalendosi eventualmente anche sul deposito cauzionale.
- Art. 14). Il concentramento ed il trasporto del legname dovranno avvenire attraverso le piste, gli avvallamenti o i sentieri già esistenti. In ogni caso dovranno sempre essere usati tutti i mezzi e le cautele atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo compresa la sospensione delle operazioni di esbosco nelle giornate di forte piovosità o con terreno fortemente bagnato. Relativamente agli eventuali lavori di esbosco con teleferica, si fa obbligo alla Ditta esecutrice di adottare tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessari al fine di evitare danni al suolo ed alla vegetazione interessata dall'attraversamento delle funi, nonché di ridurre al minimo il taglio necessario all'approntamento dell'impianto, interessando una superficie limitata al massimo entro ml. 2,00 per lato della fune. Le piante che verranno utilizzate per l'approntamento dell'impianto d'esbosco, al fine dello scarico della massa dal medesimo Piano di Riassetto, dovranno essere preventivamente assegnate dalla DL (mediante martellatura al ceppo) per la predisposizione del relativo piedilista e rientreranno poi nella misurazione finale del materiale legnoso venduto dall'ente proprietario con il presente contratto. La richiesta all'UOF Est di Belluno dell'eventuale impianto aereo di esbosco (gru a cavo) dovrà essere presentata dalla ditta aggiudicataria e/o esecutrice dei lavori a proprie spese, avvalendosi di un tecnico di fiducia diverso da quello incaricato della progettazione e della DL; prima dell'inoltro di tale documentazione all'UOF Est di Belluno la stessa dovrà essere fatta visionare alla DL e l'Ente proprietario, per l'approvazione formale. Qualsiasi integrazione richiesta alla DL dalla ditta aggiudicataria e/o esecutrice dei lavori inerente eventuale documentazione integrativa necessaria ai fini della tracciabilità del materiale legnoso connessa alla presente utilizzazione, sarà a spese della ditta aggiudicataria e/o esecutrice dei lavori.
- Art. 15) - Una volta esboscato, tutto il materiale legnoso dovrà essere concentrato nel piazzale preventivamente indicato dalla DL; il trasporto del legname dovrà avvenire solamente attraverso viabilità, piste, avvallamenti o i sentieri già esistenti. In loro mancanza si dovranno seguire gli itinerari fissati dal personale forestale preposto. In ogni caso dovranno sempre essere usati tutti i mezzi e le cautele atti a evitare danni al suolo e al soprassuolo, compresa la sospensione delle operazioni di esbosco nelle giornate di forte piovosità.
- Art. 16) - In fase di esecuzione dei lavori il direttore delle operazioni di taglio, per sopravvenute necessità, potrà impartire ulteriori disposizioni cui la ditta esecutrice dovrà attenersi.
- Art. 17) - L'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro 180 giorni a partire dalla data del verbale di consegna. La richiesta di proroga dovrà pervenire da parte del Comune di Seren del Grappa, all'UOF Est - Belluno competente, almeno 15 giorni prima della data di ultimazione dei lavori. Entro tale data il legname dovrà essere allontanato dal comprensorio boschivo comunale. Le infrastrutture provvisorie realizzate per l'utilizzazione dovranno essere smantellate entro le scadenze prescritte.

#### **D) MISURAZIONE DEL LEGNAME RICAVALTO**

Art. 18) - La misurazione del materiale utilizzato, dovrà effettuarsi non appena ultimato l'allestimento, previo tempestivo accordo con l'Ufficio Tecnico del Comune di Seren del Grappa e la DL. La misurazione e il conteggio del legname ricavato saranno effettuati dalla Ditta aggiudicataria e/o esecutrice, alla presenza di un rappresentante dell'Ente proprietario (redigendo apposito verbale che dovrà essere accettato da ambo le parti), secondo le seguenti modalità:

- ☒ in catasta nel piazzale di raccolta o franco strada, prima della partenza, con cavalletto (per i tronchi);
- ☒ in catasta su piazzale con cavalletto.

Sul volume lordo misurato si applicherà l'abbuono fisso (00%) e lo sconto corteccia (10%).  
L'avviso d'asta dovrà indicare preventivamente l'obbligo o meno dell'operazione.

Art. 19) - Nel caso di misurazione sul letto di caduta con cavalletto, la massa cubica dei singoli tronchi normali da sega, delle sottomisure e dei botoli si ricaverà dalla misurazione del diametro a metà della lunghezza, evitando però incisioni esistenti sul tronco ed i nodi. Nella misurazione del diametro, la frazione di centimetro verrà trascurata. Per i tronchi non perfettamente rotondi, il diametro a metà verrà computato facendo la media dei due diametri ortogonali. La misurazione sopra corteccia darà a luogo ad uno sconto sul prezzo di aggiudicazione di tutti gli assortimenti, o della misura unica del % o distinto per specie legnosa secondo il prospetto sotto riportato in cui vengono evidenziate le percentuali di volume della corteccia per le principali specie legnose. (Dati tratti dal Manuale dell'Agronomo - V Edizione):

SPECIE	PERCENTUALE DELLA CORTECCIA
Abete bianco	8-12% (generalmente 10%)
Abete rosso	7-14% (generalmente 10%)
Larice	20-25%
Pino silvestre	10-20%
Pino cembro	10%
Pino domestico	18-32%
Pino marittimo	16-30%
Faggio	4-10%
Castagno	5-15%
Carpino	5-7%
Rovere, farnia	10-15%

Art. 20) - La misurazione ed il conteggio del legname ricavato saranno effettuati dal direttore delle operazioni di taglio in qualità di dirigente delle operazioni di misurazione nonché arbitro, alla presenza di un rappresentante del Comune di Seren del Grappa e della Ditta aggiudicataria. Il Dirigente delle operazioni di misurazione redigerà apposito verbale che dovrà essere accettato da ambo le parti. Il Comune di Seren del Grappa è tenuto a fornire la mano d'opera necessaria per la misurazione.

Art. 21) - All'atto della misurazione, i tronchi che dovessero presentare difetti gravi o comunque ben visibili godranno di sconti sulle misure normali. L'entità degli sconti sarà fissata caso per caso. Un eventuale sconto unico potrà essere concesso prima di iniziare le operazioni di misurazione: esso verrà determinato dal direttore delle operazioni di taglio in accordo con il Comune di Seren del Grappa e l'aggiudicatario. In tal caso saranno da escludersi ulteriori particolari sconti per qualsiasi difetto.

Art. 22) - Il legname escluso dalla misurazione rimarrà di proprietà del Comune di Seren del Grappa, senza che l'aggiudicatario abbia diritto a compensi di sorta o rifusione di spese. Non sarà tenuto conto del deterioramento del legname impiegato per la costruzione delle infrastrutture o di

qualsiasi altro manufatto funzionale all'utilizzazione; legname che dovrà essere dall'aggiudicatario interamente pagato.

- Art. 23) - In fase di misurazione verrà fatta la consegna del legname all'aggiudicatario, che ne diverrà proprietario solamente dopo il rilascio, da parte dell'Ente venditore, della relativa quietanza di pagamento.

#### **E) MODALITA' DI PAGAMENTO**

- Art. 24) - L'atto di compravendita da stipularsi tra il Comune di Seren del Grappa e l'aggiudicatario stabilirà le modalità di pagamento del legname misurato.
- Art. 25) - Ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della Legge Regionale 13.9.1978, n. 52, il Comune di Seren del Grappa, anche nel caso di taglio straordinario, è tenuto ad accantonare su apposito capitolo di bilancio, oltre alle somme derivanti dalla applicazione delle penali di cui al presente Capitolato, anche quelle per lavori colturali al fine di migliorare la struttura dei boschi e perseguire la normalizzazione della provvigione, comunque non inferiori al 10%. Nel caso di lotti venduti allestiti, l'accantonamento dovrà essere eseguito sulla base del valore di vendita decurtato dei costi di trasformazione. A questo fondo, opportunamente incrementato, possono essere attinte le somme per il pagamento delle spese connesse al progetto di taglio ed all'utilizzazione, in considerazione del fatto che la corretta applicazione delle tecniche selvicolturali rappresentano un presupposto fondamentale per il conseguimento degli obiettivi citati nell'articolo 22 della L.R. 52/78.

#### **F) COLLAUDO DELL'UTILIZZAZIONE**

- Art. 26) - Il direttore tecnico delle operazioni di taglio provvederà alla rilevazione di eventuali danni arrecati al bosco, purché evitabili, che verranno elencati di volta in volta in un prospetto (verbale di rilievo danni) da sottoscrivere dalle parti in causa con le eventuali controdeduzioni. L'elenco in parola servirà di base per le operazioni di collaudo. All'atto del collaudo il Comune di Seren del Grappa è tenuto a produrre apposita dichiarazione sugli adempimenti di cui agli articoli 25 e 29 del presente Capitolato.
- Art. 27) - A trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori, dovrà pervenire, per il tramite dell'Ente proprietario, richiesta di collaudo, in carta legale, al UOF Est - Belluno competente per territorio. In caso di mancata domanda e trascorsi i trenta giorni come sopra indicato, sarà facoltà del UOF Est - Belluno competente procedere d'ufficio al collaudo della utilizzazione, senza alcun preavviso alle parti in causa.
- Art. 28) - Il collaudo sarà eseguito dal Dirigente del UOF Est - Belluno competente per territorio o da un suo delegato. Alle operazioni di collaudo potranno assistere il rappresentante del Comune di Seren del Grappa e l'aggiudicatario, nonché il direttore delle operazioni di taglio. Le risultanze del verbale di collaudo, nel quale saranno fissati i compensi e le penalità da pagarsi per le infrazioni al presente Capitolato, saranno inappellabili. Il collaudo dovrà essere eseguito entro tre mesi dalla richiesta e non potrà essere fatto con il terreno coperto di neve.
- Art. 29) - La cauzione che l'aggiudicatario dovrà versare a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivati dal progetto di taglio, dal presente Capitolato e dal contratto di compravendita viene determinata nel contratto stesso e comunque non potrà essere inferiore al 10% del presunto valore complessivo del macchiatico del legname, detta cauzione potrà essere sostituita da una polizza fideiussoria di pari importo.  
Detta cauzione potrà essere restituita solo dopo che il verbale di collaudo sarà ufficialmente trasmesso al Comune di Seren del Grappa e l'aggiudicatario avrà pagato tutti i compensi e le eventuali penalità fissate nel verbale di collaudo. Per lotti inferiori ai 200 mc. e per gli schianti su superficie molto vasta ed in assenza di danni al bosco, su giudizio del Dirigente del UOF Est - Belluno competente per territorio si potrà soprassedere dal collaudo della utilizzazione. In tal

caso l'Ente venditore potrà svincolare il deposito cauzionale sulla base di una dichiarazione liberatoria rilasciata dallo stesso UOF Est - Belluno.

- Art. 30) - All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà firmare il Capitolato tecnico, in segno di presa conoscenza e completa accettazione delle norme in esso contenute.
- Art. 31) - Nel caso che l'aggiudicatario ometta di soddisfare a tempo debito, e nel modo prescritto, in tutto o in parte le condizioni e gli obblighi del presente Capitolato e del relativo contratto, il Comune di Seren del Grappa avrà piena facoltà nel costringerlo, unitamente all'eventuale fideiussione, nelle vie di legge.
- Art. 32) - Lo svincolo del deposito cauzionale, o della eventuale fideiussione, è subordinato alla presentazione da parte della Ditta aggiudicataria al Comune di Seren del Grappa, di un'autocertificazione prodotta ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 attestante che la Ditta acquirente è in regola con gli adempimenti assicurativi e contributivi.
- Art. 33) - Tutte le spese connesse all'utilizzazione sono a carico del venditore.
- Art. 34) - Ogni controversia che dovesse insorgere tra il Comune di Seren del Grappa e la Ditta aggiudicataria, che non si sia potuta definire in via amministrativa verrà deferita ad un collegio arbitrale composto da tre persone, una scelta dall'Ente venditore, una dalla Ditta aggiudicataria e la terza d'accordo tra le parti da individuarsi anche nella figura del Dirigente del UOF Est - Belluno competente per territorio o suo delegato.
- Art. 35) - Penalità.
- Per ogni danno arrecato, se evitabile l'aggiudicatario pagherà al Comune di Seren del Grappa il triplo del suo ammontare, da valutare a mezzo dei valori di cui alla tabella annessa alle PP. di Massima e di P.F., per le piante di diametro non superiore ai 20 cm. E a mezzo del prezzo di aggiudicazione delle misure normali, per quelle di diametro superiore; inoltre potrà essere passibile di contravvenzione forestale ai sensi degli artt. 26 e 28 del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.
  - In caso di violazione del primo comma dell'art. 11 l'aggiudicatario dovrà corrispondere al Comune di Seren del Grappa il triplo del valore delle piante tagliate indebitamente e valutate al prezzo delle misure normali.
  - Nel caso l'aggiudicatario non abbia portato a termine l'utilizzazione nel tempo stabilito all'articolo n. 18 sarà obbligato a pagare al Comune di Seren del Grappa una penale di €. 50,00 per ogni giorno di ritardo sul termine fissato per l'utilizzazione. Il legname non utilizzato e non sgombrato entro il periodo fissato resterà a favore dell'Ente venditore, senza che esso debba pagare all'aggiudicatario, indennità o compenso alcuno, oppure l'Ente venditore, rinunciando a tale suo diritto, potrà obbligare l'aggiudicatario a portare a termine l'utilizzazione, previo il pagamento della penale di cui al presente comma.
  - In caso di mancata o non corretta esecuzione delle operazioni di esbosco (vedi artt. 36 e 37), da valutarsi in sede di rilievo danni, l'aggiudicatario pagherà al Comune di Seren del Grappa il costo della mancata esecuzione delle operazioni, valutato dal tecnico incaricato della Direzione Operazioni di Taglio sulla base del prezzario regionale in uso per l'ultimo bando pubblicato del Piano di Sviluppo Forestale, con riferimento ai prezzi orari della manodopera ed ai prezzi unitari delle opere compiute.

#### **G) EVENTUALI AGGIUNTE ED INTEGRAZIONI**

- Art. 36) - Gestione della ramaglia:
- È fatto divieto di asportare completamente la ramaglia al fine di non ridurre la fertilità del terreno. Ove possibile dovrà essere concentrata, secondo le curve di livello, evitando tuttavia cumuli di altezze elevate, al fine di favorire le eventuali operazioni di rimboschimento;
  - Nel caso di impiego di harvester/forwarder la ramaglia dovrà essere distribuita lungo le vie di esbosco in modo da ridurre il costipamento e l'erosione del suolo.

- La ramaglia dovrà comunque essere obbligatoriamente esboscata e successivamente asportata nelle zone prossime alla viabilità forestale (entro un raggio di 30 m) alle aree turistiche e ai sentieri.

Art. 37) - Gestione delle eventuali ceppaie sradicate:

- Ove possibile, dovranno essere riposizionate in sede al fine di prevenire dissesti idrogeologici e il distacco dalle stesse di massi;
- In situazioni di elevata pendenza in prossimità di strade e manufatti, considerato che le ceppaie prive di ancoraggio al suolo potrebbero mettersi in movimento, si dovranno sezionare tronchi abbattuti non a filo delle ceppaie, ma lasciando una porzione di fusto intatto di circa 4 m.

### **G) NOTE AGGIUNTIVE**

Art. 38) - Il contratto di compravendita potrà stabilire metodi di misurazione alternativi e speditivi che sostituiscono quanto stabilito dal presente contratto agli artt. 18, 19, 20, 21, 22, 23 nonché la vendita a corpo.

Art. 39) - Dovranno ad ogni modo essere rispettate le Linee Guida della Regione Veneto per l'asportazione del legname e dei residui vegetali nelle aree boscate bostricate.

Art. 40) - Misure di cautela contro il rotolamento di sassi o scivolamento di neve. Contro la caduta di sassi e lo scivolamento della neve è inoltre possibile il rilascio di piante o tronchi scortecciati non sramati (o comunque assicurati contro il rotolamento e lo scivolamento) posizionati diagonalmente al pendio in modo stabile come contenuto nelle Linee Guida della Regione Veneto per l'asportazione del legname e dei residui vegetali nelle aree percorse da schianti. Tali aree dovranno essere preventivamente individuate con la Direzione Tecnica dei lavori.

Feltre, lì 03/11/2025

### **IL TECNICO COMPILATORE**

dott. for. Giovanni Carazzai



Per presa conoscenza:

**L'AGGIUDICATARIO**

**L'ENTE PROPRIETARIO**